# STARTER KIT del GIOVANE INGEGNERE

GUIDA PER L'AVVIO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE:

fiscalita', previdenza, lavoro ed incentivazione



A CURA DELLA COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE



ordine ingegneri provincia di lecce

Gruppo di lavoro Starter Kit: Ing. Francesca Felline - Vice Presidente Ing. Serena Pagliula - Consigliere referente Commissione giovani Ing. Iunior Simone Valzano - Consigliere referente Commissione giovani Ing. Matteo Morello - Coordinatore Commissione giovani Ingg. Luca Candito, Alessio Caroppo, Giacomo Ciurlia, Chiara Olimpio, Pierluigi Ricchiuto, Werner Romano, Alessandra Spedicato - Membri Commissione giovani Foto in copertina: Ing. Luca Candito Finalizzato in Giugno 2021

# SOMMARIO

1-	Pre	messa	1
2-	Cos	s'è L'Ordine degli Ingegneri	2
2	2.1	Consiglio Nazionale Ingegneri	3
2	2.2	Consiglio direttivo territoriale	3
2	2.3	Commissioni	4
2	2.4	Consiglio di Disciplina	5
3-	Per	ché iscriversi all'Ordine	6
4-	Cor	me iscriversi	7
5-	Cod	dice Deontologico ed etica	8
6-	Cor	mpetenze Professionali degli Ingegneri	9
(	5.1	I riferimenti normativi	9
(	5.2	L'ordinamento giurisprudenziale	10
(	5.3	Formazione Continua	11
7-	Serv	/izi per gli iscritti	13
8-	Atti	vità professionale	14
8	3.1	Partita IVA e regimi fiscali	14
8	3.2	Forme giuridiche per l'esercizio della professione	15
8	3.3	Assicurazione professionale	17
9-	Prev	videnza	18
9	9.1	Inarcassa	18
(	9 2	Gestione separata INPS	20

OS'è

perchè iscriversi

come iscriversi

odice d etica

competenze professionali

servizi

attivita' professionali

previdenza

# 1-PREMESSA

Lo "Starter Kit del Giovane Ingegnere - Guida per l'avvio alla professione di ingegnere: fiscalità, previdenza, lavoro ed incentivazione" è stato sviluppato nell'ambito delle attività della Commissione Giovani Ingegneri di Lecce, in condivisione con il Network Giovani Ingegneri del CNI, con lo scopo di fornire ai giovani colleghi una serie di informazioni utili per orientarsi nell'ambito dell'attività professionale, in uno spirito di condivisione, collaborazione, apertura e amicizia.

Tale documento rappresenta il risultato di un percorso di approfondimento attraverso i siti web del CNI e Inarcassa, le leggi e i regolamenti ordinistici di riferimento. Sono stati, inoltre, utilizzati gli atti del seminario formativo dal titolo "Avvio alla professione di ingegnere: fiscalità, previdenza, lavoro ed incentivazione", organizzato dall'Ordine su proposta della Commissione Giovani e tenutosi l'11 ottobre 2019, dove sono intervenuti rappresentanti dell'Ordine di Lecce, esponenti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e esperti in consulenza del lavoro e fiscalità.

Contiene una parte esplicativa del significato della struttura dell'Ordine degli Ingegneri, di come e perché ci si iscrive e dei principi etici fondamentali alla base di ogni attività lavorativa sanciti dalla Costituzione. Tratta, inoltre, le competenze professionali degli ingegneri e i servizi offerti dall'Ordine agli iscritti. A completamento, si riportano una descrizione dei regimi fiscali, informazioni sull'assicurazione professionale e indicazioni circa aspetti previdenziali.

# 2- Cos'è L'Ordine degli Ingegneri

L'Ordine degli Ingegneri è un'istituzione di autogoverno della professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di tutelare la collettività e di garantire la qualità delle attività svolte dagli ingegneri.

Le principali funzioni dell'Ordine sono:

- vigilanza alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, come previsto dal codice deontologico;
- tenuta, controllo e aggiornamento dell'Albo;
- repressione dell'uso abusivo del titolo di Ingegnere e dell'esercizio abusivo della professione;
- rilascio di pareri di congruità sulle parcelle;
- definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti (tassa d'iscrizione) per il funzionamento dell'Ordine e del CNI;
- amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- formazione continua permanente del professionista, attraverso l'organizzazione di corsi, convegni e seminari;
- formulazione di pareri, che fossero richiesti dalla Pubbliche amministrazioni, su argomenti attinenti la professione.

In Italia, gli ordini professionali sono enti pubblici non economici autonomi, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

L'albo professionale è un registro pubblico in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare la professione di ingegnere.

L'Ordine degli Ingegneri nella sua attuale configurazione giuridica è stato istituito con la Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti". L'art. 2 recita: "E' istituito l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti iscritti nell'albo di ogni provincia." Gli Ordini professionali operano seguendo le direttive del Regolamento n.2537 del 23 Ottobre 1925.

Con il **DPR n. 328/2001** l'albo professionale è stato poi diviso in **due sezioni (A e B)**, alle quali si accede con il titolo di laurea magistrale o specialistica (sezione A) e triennale (sezione B). Ogni sezione è suddivisa in **3 settori specialistici:** - Settore A: Civile e Ambientale - Settore B: Industriale - Settore C: dell'Informazione.

Attualmente, sono iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce circa 3200 ingegneri; alcuni di questi (≈ 30%) svolgono attività professionale in forma autonoma, gli altri prestano la loro opera in forma dipendente presso Aziende private o Enti pubblici.

### 2.1 Consiglio Nazionale Ingegneri

L'organismo che rappresenta istituzionalmente sul piano nazionale gli interessi della categoria professionale degli ingegneri è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.), disciplinato dalla legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenziale 382/44 e dal D.P.R. 169/2005. Esso è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia. Il CNI, oltre a rappresentare la Professione a livello nazionale e a esprimere pareri sui disegni di legge, coordina l'attività degli Ordini Provinciali e svolge il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e nei reclami degli iscritti contro le decisioni dei Consigli dell'Ordine territoriale.

# 2.2 Consiglio direttivo territoriale

Ogni Ordine provinciale degli ingegneri è guidato da un Consiglio direttivo territoriale, eletto dagli iscritti, e formati da un numero di Consiglieri variabile in funzione del numero di iscritti all'Albo.

Il Consiglio Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce è composto da 15 Consiglieri: 14 della Sez. A e 1 della Sez. B. Il Consiglio direttivo territoriale rappresenta l'Ordine all'esterno e consente il raggiungimento dei fini istituzionali, oltre che lo svolgimento di altri compiti e funzioni nell'interesse della categoria.

La composizione del Consiglio dell'Ordine di Lecce prevede le seguenti cariche istituzionali:

- Presidente;
- Vice Presidente Vicario;
- Vice Presidente;
- Consigliere Segretario;
- Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio è il legale rappresentante dell'Ordine e del Consiglio. Egli viene eletto, insieme alle altre cariche, tra i consiglieri eletti e iscritti nella sezione A dell'Albo (per le altre cariche può essere eletto anche il consigliere della sezione B).

Il Consiglio direttivo territoriale resta in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati; i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

#### 2.3 Commissioni

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attività individuate per la professione di Ingegnere di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento dei propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine, istituisce Commissioni per la discussione di argomenti specifici, il cui regolamento è disponibile nell'apposita sezione sul sito dell'Ordine.

Ad oggi sono attive le seguenti Commissioni.

- 1. Strutture infrastrutture geotecnica protezione civile
- 2. Liberi professionisti
- 3. Previdenza e assistenza
- 4. Mobilità e trasporti
- 5. Lavori pubblici beni culturali monitoraggio bandi pubblici
- 6. Giovani ingegneri
- 7. Energia ed impianti
- 8. Sicurezza e prevenzione incendi
- 9. Ambiente e tutela del territorio acustica- dissesto idrogeologico
- 10. Ingegneria biomedica e clinica
- 11. Innovazione industria 4.0 ICT
- 12. Ingegneria forense
- 13. Ingegneri dipendenti pubblici
- 14. Dipendenti privati e docenti
- 15. Ingegneri sezione b
- 16. Pari opportunità
- 17. Attività aggregative sportive culturali

Le Commissioni sono organi consultivi ed operativi del Consiglio dell'Ordine e come tali operano su richiesta dello stesso svolgendo i seguenti principali compiti:

- affrontare le problematiche attinenti al campo di specifica competenza raccogliendo proposte e suggerimenti, da presentare al Consiglio dell'Ordine.
- fornire pareri di consulenza al Consiglio: pareri non ufficiali e non vincolanti, sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio, degli iscritti o di altri Organismi;
- affiancare il Consiglio nell'approfondimento di tematiche varie (quali studio di leggi e regolamenti, temi culturali e di attività, ecc.);
- svolgere attività preparatorie all'attività istituzionale del Consiglio;
- affiancare il Consiglio nei rapporti con gli iscritti e con l'esterno, per le materie di competenza;
- favorire l'aggiornamento professionale degli iscritti nei vari settori e aspetti della professione;
- affrontare le problematiche che interessano la categoria, attraverso l'esame e la formulazione di proposte, riguardanti le problematiche attinenti alle prestazioni professionali che, alla luce dello sviluppo della tecnica, delle

evoluzioni tecnologiche, di nuove leggi e/o regolamenti necessitino di approfondimento;

- garantire una maggiore presenza degli ingegneri nelle iniziative pubbliche di confronto;
- indicare le iniziative ritenute opportune per perseguire gli scopi istitutivi dell'Ordine;
- curare, su richiesta del Consiglio o a seguito di autorizzazione dello stesso, l'organizzazione di incontri culturali, riunioni convegni, corsi, ecc.

### 2.4 Consiglio di Disciplina

Ogni ordine territoriale prevede un organismo cui sono affidate le attività disciplinari. I consigli di disciplina si sono formati a seguito del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138 (convertito poi, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 e dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 n.137).

Questo organismo è composto da un numero di consiglieri pari a quello del Consiglio territoriale, nominati dal Presidente del Tribunale del circondario in oggetto, scegliendo tra i nominativi proposti dal Consiglio dell'Ordine territoriale. Al Consiglio di Disciplina territoriale spettano i compiti istruttori e decisionali relativi delle questioni disciplinari degli Iscritti; esso è suddiviso in Collegi di Disciplina, che svolgono le suddette attività sui procedimenti loro assegnati dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Lo strumento attraverso il quale il Consiglio di Disciplina svolge la propria attività è il Codice Deontologico che i costituisce il riferimento principale in materia disciplinare per gli iscritti all'Albo.

L'organismo resta in carica per un periodo pari a quello in cui resta in carica il Consiglio dell'Ordine.

# 3- PERCHÉ ISCRIVERSI ALL'ORDINE

L'Ordine degli Ingegneri attraverso l'iscrizione all'albo abilita all'esercizio professionale di Ingegnere. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della libera professione, ovvero per svolgere le attività di:

- progettazione e direzione dei lavori;
- collaudo di costruzioni;
- consulenze tecniche.

Intraprendere l'attività professionale in mancanza dell'iscrizione all'albo configura il reato di esercizio abusivo, con conseguenze di tipo penale, amministrativo e civile (cfr. Legge n.897 del 25/04/1938 – Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia).

Le ragioni per cui è consigliabile iscriversi all'Ordine sono varie. Il motivo principale per cui è consigliabile l'iscrizione all'Ordine è il prestigio riconosciuto al titolo di Ingegnere, che è possibile manifestare con l'appartenenza ad un Ordine territoriale dello Stato; da sempre, infatti, l'iscrizione all'Ordine è sinonimo di indice di esperienza nel campo lavorativo.

L'iscrizione all'Ordine è obbligatoria per svolgere l'attività di libera professione e può avere vantaggi ed aspetti positivi anche per altre tipologie di attività professionali.

L'anzianità di iscrizione consente ai liberi professionisti di poter espletare delle attività professionali specifiche (ad es. l'esecuzione di collaudi statici su opere in cemento armato e/o acciaio) e può essere una richiesta esplicita in bandi per assunzioni o nelle chiamate dirette. In ogni caso l'anzianità di iscrizione è riconosciuta, da sempre, quale, indice di esperienza lavorativa.

Una ulteriore motivazione è data dai servizi offerti dall'Ordine per i propri iscritti. L'Ordine si pone principalmente come un supporto fondamentale per l'iscritto, dipendente o libero professionista. L'Ordine informa gli iscritti sulle evoluzioni della normativa tecnica di settore, oltre alla formazione continua con l'organizzazione, di seminari e corsi nei principali campi di interesse di tutti i settori. La formazione continua costituisce un obbligo di Legge, per mantenere alta la preparazione professionale, consentendo all'iscritto di essere costantemente aggiornato e informato sulle evoluzioni normative e tecnologiche.

Vi sono, poi, una serie di servizi forniti dalla Fondazione CNI, quali quelli del WorkING, con funzioni che aiutano l'inserimento nel mondo del lavoro, passando in rassegna offerte di lavoro, politiche regionali per la professione e tanti altri strumenti.

Oltre a tutto ciò, l'iscrizione all'Ordine, permette di entrare in relazione con colleghi del proprio o di altri settori, ampliando così il proprio network. Sono previste, inoltre, una serie di attività aggregative extra-lavorative, come gli aperitivi dei giovani ingegneri, che favoriscono la creazione di nuove sinergie e reti con i colleghi che favoriscono il senso di appartenenza alla categoria.

# 4- COME ISCRIVERSI

L'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri può essere effettuata solo previo superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione.

Il superamento dell'esame di stato consente di procedere all'iscrizione presso l'Ordine degli Ingegneri, compilando i moduli disponibili sul sito web dell'Ordine e consegnandone copia cartacea presso la segreteria dell'Ordine.

L'iscrizione può essere effettuata solo all'Ordine degli Ingegneri della Provincia in cui ricade il Comune di residenza o il Comune in cui si ha il domicilio professionale.

Secondo quanto previsto dal **DPR n.328 del 05/06/2001**, l'Ordine professionale degli Ingegneri è suddiviso in due settori rispettivamente:

- **Sezione A**: il cui accesso è consentito solo a coloro che possiedono titolo di laurea magistrale o specialistica;
- **Sezione B**: il cui accesso è consentito a coloro che possiedono titolo di laurea triennale.

All'interno di dette sezioni sono presenti tre settori, divisi secondo le competenze professionali acquisite con il titolo di laurea conseguito:

- Settore A: Civile e Ambientale;
- Settore B: Industriale;
- Settore C: dell'Informazione.

L'iscrizione può essere effettuata anche a più settori, fermo restando il fatto che l'iscrizione ad ogni settore presuppone il superamento del relativo esame di stato.

Inoltre, se si è titolare di **partita IVA** si dovrà effettuare anche l'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (**Inarcassa**).

L'obbligo di iscrizione ad Inarcassa è valido per i professionisti non soggetti ad altra forma di contribuzione previdenziale obbligatoria. Se si è dipendente con contribuzione INPS e titolare di partita IVA per attività professionale, non si potrà effettuare l'iscrizione ad Inarcassa ma bensì alla **Gestione Separata INPS** per il versamento dei contributi previdenziali per professionista titolare di partita IVA.

Per richiedere l'iscrizione all'Ordine della Provincia di Lecce, è necessario presentare una domanda con allegata la documentazione scaricabile dal sito istituzionale dell'Ordine nella sezione ALBO > ISCRIZIONE ALL'ALBO.

I documenti da presentare e gli importi da versare sono riportati nella medesima sezione suindicata.

Ad oggi è in vigora la regola che per tutti i giovani ingegneri iscritti da meno di tre anni si applica una quota agevolata pari al 50% della quota di iscrizione.

COS'è

perchè iscriversi

criversi

codice ed etica

ompetenze rofessionali

# 5- CODICE DEONTOLOGICO ED ETICA

I principi etici fondamentali alla base di ogni attività lavorativa sono sanciti dalla nostra Costituzione:

"ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"

(art. 4, comma 2)

"l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana"

(art. 41, commi 1-2)

In relazione ai succitati articoli è evidente quanto la professione dell'ingegnere coinvolga il campo dell'etica: l'opera ingegneristica, infatti, interviene direttamente sulla trasformazione dell'ambiente e concorre al progresso tecnico, con rilevanti implicazioni relative alla sicurezza della vita umana, al miglioramento delle condizioni di vita del singolo e all'utilità per la collettività.

L'attività dell'ingegnere è caratterizzata da rapporti con committenti, enti, organi istituzionali, colleghi che richiedono un modus operandi ben delineato, un **codice di condotta morale** mirato a far distinguere la figura del professionista come figura dall'elevata caratura morale.

L'ingegnere deve sempre operare secondo principi di autonomia intellettuale, trasparenza, qualità e "scienza", "coscienza" e "diligenza".

È suo dovere non essere soggetto a nessun condizionamento diretto o indiretto e svolgere la professione in base ai principi costituzionali e alla legge, nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

Per tale ragione l'Ordine degli Ingegneri possiede un codice deontologico che tutti i suoi iscritti devono rispettare ed applicare.

Il **codice deontologico** è l'espressione di direttive e regole etiche che gli Ordini professionali impongono ai professionisti, assicurando la vigilanza sul rispetto di queste regole.

Le prestazioni professionali dell'Ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Chiunque eserciti la professione di ingegnere è impegnato a rispettare e a far rispettare il codice deontologico; detto codice è costituito da 23 articoli che contengono i principi generali, i doveri, i rapporti interni ed esterni, i rapporti con l'Ordine professionale, e le incompatibilità, nonché i rapporti con professionisti, datori di lavoro, committenti, enti pubblici e organi di giustizia.

Le norme si applicano agli iscritti ad ogni settore ed in ogni sezione dell'Albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere; esse sono finalizzate, inoltre, alla tutela dei valori e degli interessi generali connessi all'esercizio professionale ed al decoro della professione.

Gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri del territorio nazionale che esercitano la professione di Ingegnere devono conoscere i diritti, i doveri e le responsabilità che l'esercizio della stessa implica nei confronti della collettività e dell'ambiente. È possibile scaricare il codice deontologico per la professione di ingegnere presso apposita sezione nel sito web dell'Ordine di Lecce.

OS'è

oerchè criversi

# 6- COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI

#### 6.1 I riferimenti normativi

L'albo degli Ingegneri fu istituito con la legge n. 1395 del 24 giugno 1923 che ne affidò la gestione, su base provinciale, agli Ordini.

Con il DPR n. 328/2001 l'albo professionale è stato diviso in due sezioni (A e B), che corrispondono a diverse competenze e capacità acquisite con differenti percorsi formativi universitari. All'interno di ciascuna sezione sono previsti tre settori:

- Settore A: civile e ambientale
- Settore B: industriale
- Settore C: dell'informazione

Per l'iscrizione in entrambe le sezioni è richiesta l'abilitazione alla professione, che si ottiene con il superamento dell'Esame di Stato.

All'esame per la sezione A si accede con laurea specialistica in una delle classi previste dal DPR n. 328/2001:

- Settore civile e ambientale (classi 4/S, 28/S, 38/S)
- Settore industriale (classi 25/S, 26/S, 27/S, 29/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 37/S, 61/S)
- Settore dell'informazione (classi 23/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 34/S, 35/S)

Per la Sezione B, l'ammissione all'esame di Stato richiede che il candidato sia in possesso di una laurea in una delle seguenti classi:

- Settore civile e ambientale (classi 4, 8)
- Settore industriale (classe 10)
- Settore dell'informazione (classi 9, 26)

Il DPR n. 328/2001, inoltre, dispone che ci sia una giusta corrispondenza tra l'attività professionale svolta e le competenze di cui dispone il professionista, delineando le attività da attribuire ai diversi settori:

- a) per il Settore A «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) per il Settore B «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il Settore C «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Circa le differenze tra le prestazioni professionali riservate agli ingegneri (sezione A) rispetto agli ingegneri junores (sezione B), il Decreto riserva agli ingegneri della sezione A attività professionali che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. L'attività professionale degli ingegneri della sezione B, invece, viene limitata all'utilizzo di metodologie standardizzate, ovvero procedure e regole comunemente applicate nella prassi.

## 6.2 L'ordinamento giurisprudenziale

Sono ormai numerose le circolari del CNI che condividono l'orientamento giurisprudenziale in materia di competenze professionali degli ingegneri soprattutto con riguardo ad alcune opere di esclusiva competenza di quest'ultimi rispetto ad altre riservate alla categoria professionale degli architetti. Si è, inoltre, più volte ribadito la non equipollenza fra le competenze riservate ad un diplomato (geometra o perito industriale) rispetto a quelle di un ingegnere iunior soprattutto in virtù della presenza di un percorso universitario per il laureato di primo livello.

Di seguito si indicano gli estremi delle più recenti e rilevanti sentenze nonché le circolari del Consiglio Nazionale:

#### SENTENZE SEZIONE A

- TAR Campania Napoli, sez. 1, sentenza n. 2329/2017 del 21/11/2018
- Circolare CNI 423/2019 Approfondimenti recenti ordinamenti giuridici;
- TAR Campania Napoli, sez. 1, sentenza n. 4169 del 30/07/2019;
- TAR Piemonte Torino, sez. 2, sentenza n. 846 del 15/05/2019
- Consiglio di stato, sez. V, sentenza n. 5012 del 17/09/2019
- Consiglio di stato, sez. V, sentenza n. 6593 del 21/11/2018
- Circolare CNI 690/2016 Interventi su edifici vincolati;
- TAR Emilia Romagna Bologna, sez. 1, sentenza n.36 del 13/01/2016
- TAR Sicilia Catania, sez. 1, sentenza n.2519 del 29/10/2015

#### SENTENZE SEZIONE B

- TAR Campania Salerno, sez. 1 sentenza n. 1501/2005;
- Circolare CNI 367/2010 Parere della commissione paritetica CNI sulle competenze professionali dell'ingegnere iunior, ingegneri industriali iunior, certificazione energetica degli edifici;
- Circolare CNI 381/2011 Trasmissione parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Circolare CNI 383/2011 Titolo professionale e timbro;
- Circolare CNI 384/2014 Chiarimenti sulla categoria professione;
- Ordinanza Tribunale di Avellino 19 febbraio 2014, n. 395;
- TAR Campania Salerno, sentenza n. 797/2015;
- Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 776 del 25/02/2016.

COS'è

perchè iscriversi

criversi

codice d etica

sompetenze professionali

#### 6.3 Formazione Continua

Per poter esercitare la professione, l'ingegnere è obbligato alla formazione continua periodica la quale viene quantificata attraverso i Crediti Formativi Professionali (C.F.P.).

Ogni iscritto deve essere in possesso di almeno 30 CFP e può raggiungere un massimo di 120 crediti professionali. Qualora un iscritto abbia un numero inferiore ai 30 CFP, egli non può più esercitare la libera professione finché non abbia acquisito almeno 30 CFP.

I CFP sono quindi cumulabili ed il totale viene calcolato al 31/12 dell'anno solare in corso, dopo l'avvenuta decurtazione dei 30 CFP annuali. Risulta pertanto inutile superare il limite di 150 CFP poiché la quota in eccesso andrà persa.

Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:

- 90 CFP in caso di prima iscrizione, entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione;
- 60 CFP in caso di prima iscrizione all'Albo, dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione.

Oltre i crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo, è obbligatorio conseguire 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

L'aggiornamento delle proprie competenze professionali può essere realizzato tramite le seguenti modalità:

- <u>apprendimento formale</u>: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università (corsi, master, dottorati etc.);
- <u>apprendimento non formale:</u> apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista quali corsi, seminari, convegni, ecc...organizzati esclusivamente dagli Ordini professionali o da altre organizzazioni autorizzate e riconosciute dal CNI;
- <u>apprendimento informale:</u> apprendimento ottenuto durante l'esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni di lavoro quotidiano, espletamento di incarichi, attività di studio, ricerca o nella partecipazione a commissioni e/o gruppi di lavoro; potranno essere attribuiti a questa tipologia di apprendimento un massimo di 15 CFP all'anno attraverso la presentazione dell'autocertificazione, da eseguirsi sul portale Mylng.

I crediti accumulati, attraverso qualsiasi tipologia, potranno essere visualizzati mediante il portale Mylng <a href="https://www.mying.it">https://www.mying.it</a> accedendo all'area personale dopo aver effettuato l'iscrizione. L'aggiornamento dei CFP sul portale è a totale carico degli organizzatori dell'evento formativo.

E' possibile essere esonerati dall'attività formazione continua per maternità o paternità, malattia o infortunio, assistenza a figli o parenti di primo grado, lavoro all'estero e cassa integrazione: Le richieste di esonero devono essere inviate direttamente tramite il portale della formazione del CNI Mylng.

La frequenza a Master universitari di I e II livello, a dottorati di ricerca, a corsi universitari con esame finale consente l'acquisizione dei crediti formativi. Le

istanze di riconoscimento devono essere inviate tramite il portale della formazione del CNI Mying.

Si fa presente che la formazione continua è obbligatoria ed è disciplinata dal Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale della categoria, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, e successive Linee di indirizzo per l'applicazione del Regolamento per l'aggiornamento professionale, approvate in data 13/12/2013.

Ogni Ordine Provinciale può avviare azioni disciplinari nei confronti del professionista che esercita la propria attività senza assolvere a tale obbligo.

L'Ordine degli Ingegneri di Lecce organizza per i propri iscritti numerosi corsi, convegni o seminari formativi, con il supporto Commissioni.

OS'è

perchè iscriversi

come iscriversi

codice od etica

competenze professionali

# 7- SERVIZI PER GLI ISCRITTI

L'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di appartenenza permette di poter usufruire di una serie di servizi e/o convenzioni erogati dallo stesso o dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I principali servizi che l'Ordine degli Ingegneri di Lecce ed il CNI offrono agli iscritti sono:

- Accesso all'area riservata del CNI, tramite utilizzo di una Login e di una Password, forniti dall'Ordine di appartenenza una volta iscritti, che permette l'accesso ai vari servizi e/o convenzioni;
- Rilascio PEC gratuita in convenzione;
- Convenzione per i Servizi Aruba e Visura, tra i quali firma digitale, Carta Nazionale dei Servizi CNS;
- Consultazione gratuita bandi SIA e concorsi (Convenzione Europa Concorsi ed Infordat);
- Iscrizione al Portale della Formazione Continua degli Ingegneri MYING, che consente la gestione delle informazioni riguardanti il profilo personale, l'accesso all'offerta formativa tramite una ricerca degli eventi di interesse (cui è possibile partecipare dal vivo o da remoto), le attività di autocertificazione dell'aggiornamento informale e di richiesta di crediti derivanti da attività di formazione (formale, informale e non formale) e, non per ultimo, la gestione e il monitoraggio dello stato dei propri CFP;
- WorkING, strumento di interazione che offre vari servizi, tra i quali la ricerca di Offerte di Lavoro, la ricerca di competenze specialistiche per collaborazioni professionali, la visualizzazione di tutte le convenzioni attive del CNI, CERT'Ing, l'accesso a spazi e strumenti condivisi per la professione ed altro;
- Offerte di Lavoro pubblicate sul sito dell'Ordine;
- Partecipazione alle Commissioni dell'Ordine;
- Accesso alla biblioteca dell'Ordine:
- Convenzione sui servizi di fatturazione elettronica,
- Convenzione per consultazione di norme a costo agevolato con enti di normazione o comitati nazionali (UNI Ente Italiano di Normazione, CEI Comitato Elettrotecnico Italiano);
- Convenzione tra FCA e Rete Professioni Tecniche per l'acquisto di vetture a condizioni speciali;
- Servizi per Pct (Processo Civile Telematico);
- Servizio Visure Catastali e Ipocatastali convenzione Ordine Ingegneri Visura Spa;
- Servizi Assicurativi;
- CERT'Ing, servizio di certificazione volontaria delle competenze.

L'Ordine degli Ingegneri di Lecce ha attivato una convenzione per Tirocinio Formativo presso Istituzioni Pubbliche per i giovani ingegneri iscritti all'Ordine da meno di 3 anni.

Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili nell'apposita sezione dedicata alle convenzioni del sito.

# oremessa

COS'è

perchè iscriversi

come iscriversi

codice d etica

competenze professionali

servizi

# 8- ATTIVITÀ PROFESSIONALE

## 8.1 Partita IVA e regimi fiscali

La fiscalità per un professionista deve essere suddivisa in relazione al gettito fiscale che lo stesso sostiene durante l'anno di esercizio della professione. Il regime fiscale a cui ci si deve attenere varia in conseguenza, quindi, del fatturato che il professionista genera. Esso è sostanzialmente di due tipologie:

- Regime ordinario;
- Regime forfettario.

I regimi si differenziano in vari aspetti tra cui, l'imposizione dell'IVA, la percentuale di tassazione applicata, la deducibilità delle spese, oltre che la gestione documentale del regime scelto.

Il <u>regime ordinario</u> consta di una maggiore pressione fiscale calcolata sull'imponibile (l'imponibile è il valore del fatturato decurtato di una parte delle spese sostenute). Detto regime ordinario oltre ad avere una pressione maggiore, consente di poter detrarre delle spese, che comprendono spese mediche, spese per la gestione dello studio, spese per l'acquisto o il noleggio di beni strumentali propri dell'esercizio della professione, etc.

Il <u>regime forfettario</u> si basa sull'applicazione di una percentuale forfettaria di tassazione calcolata sull'imponibile dell'anno di riferimento. La differenza sostanziale con il regime ordinario risiede nella mancanza di versamento dell'IVA, non essendo soggetto nel valore più basso di percentuale di tassazione e nella non deducibilità delle spese sostenute durante l'anno di esercizio. Il regime forfettario non necessita della redazione del registro contabile (a differenza del regime ordinario per il quale si devono seguire determinate procedure di contabilità) ma deve essere, comunque, archiviata la documentazione fiscale prodotta.

La scelta di uno dei due regimi sopracitati è funzione di un'analisi del fatturato che si ipotizza di produrre nell'anno fiscale. Per il giovane professionista, titolare di partita IVA, all'inizio della propria attività professionale, in genere è più conveniente adottare il regime forfettario.

In aggiunta a quanto già evidenziato, bisogna riportare anche la presenza della prestazione occasionale. Con questa fattispecie si intendono rapporti lavorativi non continuativa, di durata complessiva non superiore a trenta giorni con lo stesso committente all'interno dell'anno solare e aver percepito un compenso complessivo annuo non deve superare i 5.000,00 euro. Mancando l'oggettività della "continuità" delle prestazioni, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.

La prestazione occasionale risulta però non consentita qualora il professionista, per l'espletamento dell'attività lavorativa affidatagli debba sottoscriverla da iscritto ad un albo professionale (come quello degli ingegneri). E' invece

permessa qualora il professionista non necessiti dell'iscrizione all'albo per esercitare la prestazione occasionale affidategli (nel caso di un consulente). Se la consulenza attiene l'ingegneria, la prestazione occasionale non è permessa.

"...qualora l'attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi sarebbero considerati quali redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina," (Risposta del MEF ad Inarcassa del 25/02/2015 – Oggetto: prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad albi – documento del centro studi del Consiglio Nazionale Ingegneri)

### 8.2 Forme giuridiche per l'esercizio della professione

Il rapporto di lavoro, inteso come ogni attività umana economicamente rilevante, per un ingegnere, è possibile attraverso varie forme, come definito nel Codice Civile: difatti abbiamo il lavoro autonomo (art. 2222, art. 2229 del CC), il lavoro subordinato (art. 2094 CC), ed il lavoro parasubordinato.

### LAVORO AUTONOMO

L'attività di lavoro autonomo può essere condotta sotto varie forme, quali:

- Libera Professione: il professionista offre le sue prestazioni a vari committenti (pubblici e/o privati), con cui instaura un rapporto fiduciario di incarico non subordinato. In tal caso, a livello fiscale, i proventi di detta attività rientrano nella categoria del lavoratore autonomo; in virtù di ciò il libero professionista risponde personalmente del proprio operato e per tutti gli obblighi, tra cui quelli fiscali, assicurativi e previdenziali, anche per conto di eventuali collaboratori. Questa forma di lavoro autonomo prevede dunque un obbligo di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri;
- Studio Associato: prevede l'associazione stabile di professionisti, muniti di abilitazione professionale, per lo svolgimento della propria attività professionale; in tal caso il singolo professionista e l'associazione hanno un potere di rappresentanza equivalente, permettendo lo svolgimento dell'incarico, di cui il titolare è l'associazione, da parte di uno o più degli associati;
- Associazione Temporanea tra Professionisti: consiste in una forma di associazione temporanea per la partecipazione a singoli e specifici incarichi e/o gare, non costituendo dunque un vincolo ulteriore per la propria attività professionale. Questa associazione prevede un rappresentante legale che coincide con un collega capogruppo, ai soli fini dell'esecuzione delle prestazioni professionali dell'opera;
- Società tra Professionisti: consiste in Società di Persone o Società di Capitali sotto le varie forme sociali previste dalla Legge, costituite da professionisti iscritti agli Albi professionali, dove le responsabilità competono esclusivamente ai soci esecutori delle prestazioni;
- Società di Ingegneria: sono società di capitali in cui l'obbligo della firma dei progetti spetta ad un professionista abilitato indicato dalla Società, in cui le responsabilità tecniche sono personali, mentre quelle derivanti dall'esercizio societario sono regolate dal Codice Civile.

#### LAVORO SUBORDINATO

Il lavoro subordinato o dipendente è un rapporto di lavoro attraverso il quale il lavoratore si impegna a cedere le proprie prestazioni e la propria professionalità ad un datore di lavoro in maniera continuativa, in cambio di una retribuzione monetaria, e di una copertura previdenziale. Si noti che il datore di lavoro può essere un ente pubblico, un'azienda privata, un lavoratore autonomo, una società o un'associazione professionale. I diritti ed i doveri per il dipendente e per il datore vengono garantiti dal contratto individuale di lavoro, che rispetta i principi in materia di diritto del lavoro, la legislazione a riguardo, la Costituzione, i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro ed i Contratti Territoriali. Gli elementi che contraddistinguono, quindi, un rapporto di lavoro subordinato sono la prestazione professionale, l'inserimento del professionista nell'organizzazione dell'azienda e/o dell'ente, la sua subordinazione al datore di lavoro (che ha potere organizzativo, di controllo e disciplinare) ed il corrispettivo (retribuzione).

#### LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO\_

In determinate condizioni è possibile svolgere un lavoro dipendente (o assimilato) e la libera professione:

Un <u>dipendente privato</u> può aprire una partita IVA come libero professionista, senza problemi di compatibilità, ovvero può aprire una propria attività mantenendo il proprio lavoro alle dipendenze di un'azienda privata, a patto che non vi siano clausole contrattuali che glielo vietino.

Un <u>dipendente pubblico</u> ha, invece, il vincolo dell'esclusività della propria attività lavorativa ed è chiamato a svolgere il proprio lavoro in modo esclusivo per l'amministrazione da cui dipende. Tuttavia, esistono delle eccezioni per alcuni dipendenti pubblici: docenti universitari o insegnanti di qualsiasi tipo, così come i lavoratori assunti part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, possono esercitare la libera professione, previa autorizzazione dell'ente pubblico. Ad ogni modo, questa tipologia di professionisti, sono obbligatoriamente assoggettati alla gestione separata INPS.

### LAVORO PARASUBORDINATO

Il lavoro parasubordinato viene definito come una tipologia di rapporto che presenta caratteristiche proprie in parte del lavoro autonomo ed in parte del lavoro subordinato. Esso avviene tramite un rapporto di lavoro tra due soggetti, ovvero il collaboratore (il prestatore dell'attività lavorativa) e il committente (ossia il beneficiario dell'attività lavorativa); quest'ultimo garantisce una retribuzione per l'attività lavorativa svolta. Il collaboratore, alla pari di un lavoratore autonomo, si impegna a compiere un'opera o un servizio per il committente senza obblighi di dipendenza; tuttavia, a differenza del lavoro autonomo, il collaboratore ha diritto a prestazioni e tutele tipiche del lavoro dipendente (indennità di malattia, indennità di maternità, etc.), senza essere sottoposto a nessun vincolo gerarchico. L'attività viene condotta in forma coordinata.

OS'è

erchè criversi

come iscriversi

codice d etica

> ompetenze ofessionali

### 8.3 Assicurazione professionale

La sottoscrizione di una polizza assicurativa tutela il patrimonio personale dell'ingegnere, in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi, a seguito di un danno la cui responsabilità è da attribuire all'ingegnere stesso oppure ad un suo collaboratore diretto.

La copertura è assicurata sia nel caso di colpa lieve, sia nel caso di colpa grave, mentre è fuori di ogni tipo di assicurazione il danno dovuto a dolo.

L'obbligo di assicurazione professionale vale esclusivamente per gli ingegneri iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività libero-professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti, ma che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l'assicurazione professionale. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli ingegneri assunti dalla P.A. che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti.

Nel caso in cui un ingegnere svolga la propria attività professionale esclusivamente in qualità di collaboratore o di consulente di uno studio professionale, l'obbligo varia in funzione della tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza. Qualora il collaboratore sia assunto dallo studio con un contratto di lavoro subordinato, egli non avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma; nel caso in cui il rapporto di collaborazione si instauri secondo forme contrattuali diverse, inclusa l'attività di collaborazione con P. IVA o consulenza esterna, il professionista sarà formalmente tenuto ad attivare una formale copertura assicurativa.

COS'è

perchè iscriversi

come

codice d etica

ompetenze

servizi

# 9- PREVIDENZA

Dal 1995 (riforma Dini) tutte le attività professionali sono assoggettate ad una copertura previdenziale.

Nel <u>regime fiscale ordinario</u>, il libero professionista rilascia regolare fattura del suo onorario, sul quale si calcola il contributo Inarcassa (4%); sulla suddetta somma si calcola l'IVA e si ottiene il totale fattura, da cui, detraendo la ritenuta d'acconto IRPEF (oggi 20% dell'onorario), si ottiene la somma da corrispondere.

Il <u>professionista dipendente</u>, invece, rilascia fattura del suo onorario, sul quale si calcola il contributo per la gestione separata INPS (4%), sulla somma di essi si calcola il contributo per Inarcassa (4%), sulla somma dei tre importi si calcola l'IVA e si ottiene il totale fattura, da cui, detraendo la ritenuta d'acconto IRPEF sui primi due importi, si ottiene la somma da corrispondere.

Nel <u>regime fiscale forfettario</u>, il professionista emette fattura in cui sono elencati soltanto l'onorario ed i contributi previdenziali, non contemplando l'IVA e la ritenuta d'acconto IRPEF.

#### 9.1 Inarcassa

Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti che assicura la tutela previdenziale ed assistenziale degli ingegneri liberi professionisti. L'iscrizione a Inarcassa costituisce un obbligo che insorge al verificarsi contemporaneo dei seguenti tre requisiti:

- iscrizione all'albo professionale;
- non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- possesso di partita IVA individuale, e/o di associazione e/o società di professionisti

#### CONTRIBUZIONE INARCASSA DEI SINGOLI PROFESSIONISTI\_

I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all'esercizio della libera professione e risultano obbligatori per chi nell'anno di riferimento della comunicazione dei redditi è stato iscritto a Inarcassa, anche se per breve periodo. I versamenti sono calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti ma prevedono comunque una soglia contributiva minima, indipendente dal reddito e dal volume di affari.

- **contributo soggettivo**: è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno;
- **contributo facoltativo**: è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. L'iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio che permette di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche;
- **contributo integrativo**: è obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;

• **contributo di maternità/paternità**: è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa e deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo in due rate.

### BENEFICI PER I GIOVANI ISCRITTI INARCASSA

I giovani ingegneri che si iscrivono o che si riscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età beneficiano della riduzione contributiva per cinque anni solari a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Il beneficio della riduzione contributiva spetta solo ai giovani associati che dichiarano un reddito professionale IRPEF inferiore o uguale al reddito medio dichiarato dagli iscritti a Inarcassa nel biennio precedente all'anno oggetto di agevolazione.

#### VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE INARCASSA

I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità devono essere versati nell'anno di riferimento in due rate di pari importo tramite il bollettino M.A.V. elettronico messo a disposizione su Inarcassa On-line, oppure in sei rate bimestrali di pari importo nei casi per i quali è prevista la rateizzazione tramite sistema SDD (Sepa Direct Debit). Inoltre, gli ingegneri non iscritti ad Inarcassa sono tenuti comunque a corrispondere il contributo integrativo pari al 4% del volume di affari professionale individuale e/o realizzato in forma associata o quali soci di società di professionisti.

# SERVIZI INARCASSA: FINANZIAMENTI, MUTUI, ASSICURAZIONE SANITARIA

L'iscrizione ad Inarcassa permette di beneficiare di una serie di servizi finanziari, sanitari e assicurativi. Si riportano i principali di seguito:

- Polizza sanitaria "grandi interventi e gravi eventi morbosi" attivata automaticamente al momento dell'iscrizione e gratuita per tutti gli iscritti e i pensionati contribuenti in regola con gli adempimenti contributivi, che copre oltre il 65% delle patologie oggi diagnosticate in Italia, estendibile al nucleo familiare su richiesta individuale ad un prezzo vantaggioso forfettario;
- Indennità per inabilità temporanea assoluta nell'impossibilità di esercitare l'attività, legata ad un evento che renda inabili all'esercizio della professione per oltre 40 giorni (minimo 3 anni di iscrizione).
- Indennità di maternità e paternità;
- Sussidi per particolari casi di disagio economico, nonché sussidi per figli con disabilità;
- Mutui fondiari edilizi a tassi agevolati per acquisto o ristrutturazione dello studio professionale o della prima abitazione, tramite l'Istituto Tesoriere (3 anni di iscrizione);
- Polizza sanitaria integrativa da aggiungere alla polizza "Grandi interventi e Gravi eventi morbosi", per il rimborso dei ricoveri e delle spese mediche anch'essa estendibile ai familiari;
- Convenzione assicurativa RC professionale e tutela legale a favore di tutti gli associati che svolgono la libera professione in forma individuale, associativa o societaria, con la Assigeco di Milano (coverholder degli Assicuratori Lloyd's di Londra);

COS'è

perchè iscriversi

come iscriversi

codice of etica

competenze professionali

servizi

attivita' professionali

previdenza

• Servizi finanziari, come disponibilità di finanziamenti e prestiti agevolati online ed Inarcassa CARD, una carta di credito che, oltre al consueto uso commerciale tramite i circuiti Visa o Mastercard, permette il versamento dei contributi on line e l'accesso facilitato a prestiti personali, con opzione di rimborso rateale.

Si consiglia di consultare il sito web Inarcassa per essere aggiornati sulle novità. Si riporta il link ad una brochure pubblicata sul sito di Inarcassa relativa ad una "Guida ai primi passi in Inarcassa": https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7517.html.

# 9.2 Gestione separata INPS

La gestione Separata INPS è un fondo pensionistico al quale sono obbligati ad iscriversi diverse categorie di lavoratori per i quali non sia prevista una cassa previdenziale di categoria. La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l'iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell'art. 53, c. 1 del TUIR.

Si possono quindi esaminare alcuni requisiti identificativi:

- **contenuto artistico** o **professionale** dell'attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR;
- **autonomia** del lavoro: l'attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l'esecuzione;
- **abitualità** e **professionalità** del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;
- natura non di impresa: l'attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore "lavoro" sul capitale, mentre nell'attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore "organizzazione" delle risorse produttive (beni, servizi e risorse umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 55 del TUIR (ex art. 51 Redditi d'impresa). Viceversa sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio;
- **esercizio in forma associata**, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul modello unico.

Nella fattispecie per ciò che concerne gli Ingegneri, diviene obbligatoria l'iscrizione a Gestione Separata INPS per tutti i professionisti che oltre a svolgere

attività di lavoro dipendente, possiedono Partita IVA e svolgono attività professionale.

Si deve tener presente che per poter svolgere contemporaneamente attività professionale e lavoro dipendente, l'una non deve essere la prosecuzione o rientrare nella stessa tipologia di attività dell'altra.

L'iscrizione a gestione Separata INPS comporta, al pari dell'iscrizione a Inarcassa, il versamento dei contributi per l'attività professionale. Detto contributo è calcolato applicando alla base imponibile, le aliquote vigenti nell'anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l'anno stesso. E' interamente a carico del professionista, che, come detto, ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di **rivalsa**, un'aliquota pari al **4%** dell'onorario prima del 4% del contributo integrativo di Inarcassa.

L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

La base imponibile previdenziale è pari all'imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi: è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese, secondo i criteri previsti dall'art. 54 del TUIR (ex art. 50).